

**IL DIFENSORE DEL VINCOLO  
NELLA «DIGNITAS CONNUBII» (2005) ED IL CCEO.  
NUOVE FACOLTÀ PER IL DIFENSORE DEL VINCOLO NELLO  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE?\***

PHILIPPE HALLEIN

*Seminario Diocesano di Bruges (Belgio)*

---

*Sommario:*

§1. Elementi della storia sul Difensore del Vincolo e la «*Dignitas Connubii*». §2. Il valore giuridico della «*Dignitas Connubii*». §3. Alcuni raffronti di elementi di somiglianza e differenza fra il CCEO e la «*Dignitas Connubii*». §3.1. La terminologia. §3.2. *Christifidelis*. §3.3. Complementi. §3.4. Chiarificazione della pubblicazione degli atti. §3.5. L'obbligo del Difensore del Vincolo. §3.6. La menzione esplicita del Difensore del Vincolo. §4. L'applicazione delle norme della «*Dignitas Connubii*» alle leggi del CCEO. §5. Il Difensore del Vincolo nella «*Dignitas Connubii*»: qualche nuova facoltà? §5.1. Nuove facoltà per il Difensore del Vincolo nell'articolo 56 della «*Dignitas Connubii*»? §5.2. Il cumulo di due uffici. §5.3. Le facoltà del Difensore del Vincolo nel momento del rifiuto o l'accettazione del libello. §5.4. L'obbligo di ricevere le «*animadversiones*» del Difensore del Vincolo. §6. Conclusioni.

---

### **§1. Elementi della storia sul Difensore del Vincolo e la «*Dignitas Connubii*»**

La Chiesa ha sempre voluto proteggere il vincolo matrimoniale e per questa ragione ha cercato di proteggere l'indissolubilità del matrimonio nel processo di nullità. Il papa BENEDETTO XIV ha introdotto nel 1741 con la Costituzione Apostolica «*Dei Miseratione*»<sup>1</sup> la figura giuridica del Difensore del Vincolo. L'ha dovuta introdurre a causa di una situazione desolante nei tribunali e per il fatto che il giudice doveva sia pronunciare una sentenza *super*

---

\* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio: «Il matrimonio nel CCEO tra norme codicili e prassi giudiziaria»*, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 7 dicembre 2010.

<sup>1</sup> BENEDETTUS XIV, Const. Ap. «*Dei Miseratione*», 3 novembris 1741, in GASPARRI P. (ed.), *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Romae 1926, 695-701, n. 318.

*partes*, sia proteggere il vincolo matrimoniale<sup>2</sup>. Dopo «*Dei Miseratione*», il ruolo del Difensore del Vincolo è stato precisato, ha ricevuto più poteri ed è progressivamente diventato un assistente del giudice che salvaguarda il matrimonio<sup>3</sup>. Il *motu proprio* «*Sollicitudinem Nostram*»<sup>4</sup> sui processi nelle Chiese Orientali del 1950 dà norme precise, anche per il ruolo del Difensore del Vincolo nel processo. Il CCEO del 1990 riorganizza queste norme in una codificazione completa.

L'Istruzione «*Dignitas Connubii*» [= DC] del 2005 si presenta come un *vademecum* per chi lavora in un tribunale nella Chiesa latina<sup>5</sup>. Tre commissioni hanno lavorato per nove anni sul documento. Il mandato del papa GIOVANNI PAOLO II nel 1996 era chiaro: non si prevedeva una derogazione alle leggi codiciali<sup>6</sup>. La *Praesentatio brevis* del *Primum Schema*<sup>7</sup> e del *Primum Schema Recognitum*<sup>8</sup> sottolinea l'importanza dell'ufficio del

---

<sup>2</sup> Cfr. DOLAN J.L., *The Defensor Vinculi. His Rights and Duties*, Washington 1934, 39; POCOCK P.F., *The Defender of the Matrimonial Bond*, London (Canada) 1934, 1.

<sup>3</sup> Cfr. CORBI COPOVI A.R., *El Defensor del Vínculo matrimonial*, Navarra 1994, 75; ORMAZÁBAL ALBISTUR P., *La naturaleza procesal del defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica*, in *Revista Español de Derecho Canónico* 60 (2003), 626.

<sup>4</sup> PIUS XII, *Motu proprio Sollicitudinem Nostram*. De Iudiciis pro Ecclesia Orientali, 6 ianuarii 1950, in *AAS* 42 (1950), 5-120.

<sup>5</sup> Cfr. DANEELS F., *La natura propria del processo di nullità matrimoniale*, in FRANCESCHI H., LLOBELL J., ORTIZ M. Á. (eds.), *La nullità del matrimonio. Temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, Roma 2005, 26; Verb.R.1, 4.6 [Verb.R.1 = COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Verbale delle Riunioni I-XLVI (28 maggio 1996 – 19 febbraio 1999)*, s.l.n.d.]; art. 1§1 DC [DC = PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio «Dignitas Connubii»*. *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 ianuarii 2005, in *Comm.* 37 (2005), 11-92].

<sup>6</sup> Cfr. Verb.R.1, 4; Verb.R.2, 619 [Verb.R.2 = COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Verbale delle Riunioni XLVII-LXIII (19 ottobre 1999 – 26 maggio 2000). Sessiones I-XVII pro Recognitione Animadversionum Conferentiarum Episcoporum*, s.l.n.d.].

<sup>7</sup> «*Evidenter schema magnum momentum tribuit muneri a defensore vinculi explendo et certitudini morali in animo iudicum requisitae ad sententiam affirmativam ferendam in causis nullitatis matrimonii*». PS, *Præsentatio brevis*, ii [PS = COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Primum Schema a Commissione Approbatum*, 22 febbraio 1999, s.l. 1999 (Reservatum)].

<sup>8</sup> «*Evidenter schema magnum momentum tribuit muneri a defensore vinculi explendo necnon praesuppositis ut iudices necessariam adipisci possent certitudinem moralem ad sententiam affirmativam in causis nullitatis matrimonii ferendam*». PSR, *Præsentatio brevis*, ii [PSR = COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Primum Schema «De processu ad nullitatem matrimonii declarandum»*. *Perspectivae Episcoporum Conferentiarum Animadversionibus Recognitum*, 11 luglio 2000, Romae 2000 (Reservatum)].

Difensore del Vincolo, ciò che l'introduzione della «*Dignitas Connubii*» non indica più.

La seconda commissione ha un'altra visione e vuole preparare un *Motu proprio*<sup>9</sup>. In un mandato dato verbalmente, la commissione riceve il potere di proporre derogazioni alle leggi del codice<sup>10</sup>. Il *Novissimum Schema* raccoglieva cambiamenti significativi alla procedura, come per esempio l'art. 41 *NS*<sup>11</sup>, il quale indica che dopo la pubblicazione degli atti, l'avvocato e il Difensore del Vincolo devono scrivere contemporaneamente le loro difese e le osservazioni. Nello stesso articolo è abrogato il diritto del Difensore del Vincolo di replicare alle risposte delle parti (cfr. cann. 1603 §3 *CIC* e 1286 §3 *CCEO*).

La terza commissione, sotto la tutela del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, riceve nel 2003 un nuovo mandato scritto dal papa, che indica esplicitamente che si deve trattare di un'Istruzione esplicativa della normativa vigente, evitando vere e proprie innovazioni<sup>12</sup>. Il mandato indica chiaramente il fine: la tutela dell'indissolubilità del matrimonio. Questo

---

<sup>9</sup> Cfr. DANEELS F., *Una introduzione generale all'istruzione «Dignitas connubii»*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), 321; MONTINI G.P., *Dall'istruzione «Provida Mater» all'istruzione «Dignitas connubii»*, in BONNET P.A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, I. *I principi*, Città del Vaticano 2007, 37; Verb.R.3, 6-7 [Verb.R.3 = NUOVA COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI NORMATIVA SUI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO, *Verbale delle Riunioni I-XXV (18 luglio 2001 – 4 maggio 2002)*, s.l.n.d. (Reservatum)]; Verb.R.4, 1-2 [Verb.R.4 = PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI ISTRUZIONE SUI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO, *Verballi delle Riunioni (2003-2005)*, s.l.n.d. (Reservatum)].

<sup>10</sup> COMMISSIONE INTERDICASTERIALE «PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI» (1996-2001). NUOVA COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI NORMATIVA SUI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO (2001-2002), *Note del Segretario*, s.l.n.d. (Reservatum).

<sup>11</sup> Art. 41 *NS* = NUOVA COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI NORMATIVA SUI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO, *Novissimum Schema*, s.l. 2002 (Reservatum): «*Publicatis actis, novas probationes Iudex ne admittat nisi gravi de causa seu perspecta necessitate complendi instructionem, sed statim terminos omnibus in causa intervenientibus praestituat ad exhibendas pari tempore scripturas defensionales ac dein responsiones*». L'art. 41 *NS* è seguito di una nota: «La frase "scripturas defensionales" include le *animadversiones* del Difensore del Vincolo. Note per la Superiore Autorità: Viene abrogato il can. 1599 sulla conclusione in causa; La frase "pari tempore" indica che gli avvocati e il Difensore del Vincolo devono preparare le loro scritture simultaneamente; Viene abrogato il can. 1603 §3 sul diritto del Difensore del Vincolo di replicare alle risposte delle parti».

<sup>12</sup> Cfr. la lettera del 4 febbraio 2003 di Sua Eminenza il Cardinale ANGELO SODANO, Segretario di Stato, indirizzata a Sua Eccellenza JULIÁN HERRANZ, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Prot. n. 517.238 (Prot. n. 8673/2003 negli archivi del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

ultimo schema ha introdotto elementi positivi del *Novissimum Schema* nel *Primum Schema Recognitum*, come per esempio l'art. 56 §3 DC<sup>13</sup> sul *munus* del Difensore del Vincolo<sup>14</sup>.

## §2. Il valore giuridico della «*Dignitas Connubii*»

Fra i canonisti c'è stata una certa discussione sul valore giuridico della «*Dignitas Connubii*»<sup>15</sup>. I mandati e l'autoqualificazione del documento indicano che si tratta di un'istruzione<sup>16</sup>, anche se non nel senso stretto del can. 34 *CIC* del 1983, perché la «*Dignitas Connubii*» non si limita alle tre funzioni elencate nel can. 34, ossia di rendere chiare le disposizioni delle leggi, sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguire le leggi<sup>17</sup>. Occorre sottolineare inoltre che la nozione di "istruzione" che troviamo nel can. 82 §1, 2° *CCEO* non è la stessa cosa di quella del can. 34 *CIC*, sebbene mostri somiglianze. La *Dignitas Connubii* vuole anche completare le norme del codice latino con la giurisprudenza e introdurre una dinamica tramite il can. 1691 *CIC* (= can. 1379 *CCEO*)<sup>18</sup>. L'archetipo di «*Dignitas Connubii*», la *Provida Mater*<sup>19</sup> (1936), era un'istruzione, ma piuttosto secondo il concetto che troviamo nel Motu proprio «*Cum Iuris Canonici*»<sup>20</sup> del 1917 ed era piuttosto un decreto generale esecutivo, come troviamo nel can. 82 §1, 1°

<sup>13</sup> Art. 56§3 DC era l'art. 10§2 NS con il testo: «*Vinculi defensor in omni iudicii gradu obligatione tenetur proponendi cuiuslibet generis probationes, oppositiones et exceptiones, quae, servata rei veritate, ad vinculi tuitionem conferant*».

<sup>14</sup> Cfr. DANEELS F., *Una introduzione generale all'istruzione "Dignitas connubii"*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), 321-322.

<sup>15</sup> C'era anche una discussione grande dopo l'istruzione *Provida Mater* del 1936. Cfr. ORMAZÁBAL ALBISTUR P., *La naturaleza procesal del defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 60 (2003), 639; BAURA E., *Il valore normativo dell'Istruzione "Dignitas connubii"*, in BONNET P. A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, I. *I principi*, Città del Vaticano 2007, 185.

<sup>16</sup> Il sottotitolo della DC è: «*Instructio servanda a tribunalibus dioecesis et interdioecesis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*»; 14 volte nel testo della *Dignitas connubii* troviamo la parola "istruzione": titolo, introduzione e fine del testo, artt. 1 §§1-2 et 7 §1.

<sup>17</sup> Cfr. OTADUY J., *El principio de jerarquía normativa y la Instrucción "Dignitas connubii"*, in *Ius Canonicum* 46 (2006), 71; MONTINI G. P., *L'istruzione "Dignitas connubii" nella gerarchia delle fonti*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005), 460; IDEM, *L'istruzione "Dignitas connubii" sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005), 356.

<sup>18</sup> Cfr. MONTINI G.P., *Dall'istruzione "Provida Mater" all'istruzione "Dignitas connubii"*, in BONNET P. A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, I. *I principi*, Città del Vaticano 2007, 41.

<sup>19</sup> SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio Provida Mater. Instructio servanda a tribunalibus dioecesis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum*, 15 augusti 1936, in *AAS* 28 (1936), 313-361.

<sup>20</sup> BENEDICTUS XV, motu proprio «*Cum Iuris Canonici*» 15 septembris 1917, in *AAS* 9 (1917), 483-484.

CCEO. Possiamo concludere che la «*Dignitas Connubii*» è un'istruzione atipica, perché è più che un'istruzione, nonostante le sue norme restino *sub Codice Latino*.

L'articolo 1 §1 DC è chiarissimo: «La presente Istruzione riguarda solo i tribunali della Chiesa latina (cfr. can. 1)»<sup>21</sup>. L'avverbio “solo” (“*tantummodo*”) è esplicitamente inserito nel testo dell'art. 1 §1 DC per escludere i tribunali delle Chiese Orientali<sup>22</sup>. La «*Dignitas Connubii*» è un documento che si indirizza a tutti i tribunali diocesani e interdiocesani della Chiesa latina. Ciò indica che i tribunali delle Chiese Orientali non sono tenuti a seguire le norme della «*Dignitas Connubii*». A questo punto, è bene mettere in luce la differenza tra “legge” e “norma”. La parola “legge” è utilizzata esclusivamente in connessione con il potere legislativo (“*lex*”). La parola “norma” è di solito utilizzata in connessione con gli atti amministrativi generali. Le leggi si trovano in documenti legislativi. Al contrario la norma si trova nei documenti provenienti dal potere amministrativo, direttivo e non legislativo<sup>23</sup>. La «*Dignitas Connubii*» appartiene a questa seconda categoria e gli articoli inclusi sono di conseguenza delle norme<sup>24</sup>.

Inoltre, la «*Dignitas Connubii*» non si è limitata a classificare i canoni del codice, ma ha anche inserito una serie di elementi che creano norme di diritto: le interpretazioni autentiche di leggi, gli insegnamenti del Magistero, la giurisprudenza dei Tribunali Apostolici, etc. Queste norme, emesse dopo il codice, mantengono il loro valore giuridico e impegnano coloro verso i quali sono emanate<sup>25</sup>. L'introduzione dell'istruzione afferma che le norme della «*Dignitas Connubii*» non contraddicono i canoni del codice del 1983 e che tali canoni sono la chiave per l'interpretazione delle norme<sup>26</sup>. Quindi, l'istruzione non contiene norme che derogano esplicitamente la procedura canonica. La maggior parte degli articoli si riferisce ai canoni del codice 1983, alcuni

---

<sup>21</sup> Art. 1 §1 DC: «*Hæc Instructio tantummodo tribunalia Ecclesie latine respicit* (cfr. can. 1)».

<sup>22</sup> Cfr. Verb.R.1, 4.6.

<sup>23</sup> Cfr. HUELS J.M., *A Theory of Juridical Documents Based on Canons 29-34*, in *Studia Canonica* 32 (1998), 339; GULLO A. e GULLO C., *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio. Seconda edizione aggiornata con l'Instr. «Dignitas Connubii» del 25 gennaio 2005*, Città del Vaticano 2005, 16.

<sup>24</sup> Cfr. *Comm.* 14 (1982), 136; LLOBELL J., *Il concetto di “Conformitas Sententiarum” nell'istruzione “Dignitas connubii” e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in ARRIETA J.I. (ed.), *L'Istruzione «Dignitas Connubii» nella dinamica delle cause matrimoniali*, Venezia 2006, 87.

<sup>25</sup> Cfr. BIANCHI P., *L'istruzione “Dignitas connubii” e il can. 1095*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005), 515-517; *Editoriale*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005), 338.

<sup>26</sup> «Ideo leges processuales Codicis Iuris Canonici ad declarandam matrimonii nullitatem manent in toto suo vigore, ad quas semper referendum erit in instructione interpretanda». *Dignitas connubii*, proemium.

articoli sono identici al testo del codice latino. Possiamo dire che queste norme sono *secundum legem*. Altri articoli, come articoli 4 e 16 DC, colmano le lacune nel codice 1983.

Poiché la «*Dignitas Connubii*» raccoglie tante norme giuridiche, si può dire che le norme della DC sono *iuxta Codicem Latinum*. Ma si potrebbe anche aggiungere che, poiché il codice delle Chiese Orientali ha tante somiglianze con il codice latino, la DC è anche in un certo senso *iuxta Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Può essere utile istituire, a modo di esempio, alcuni raffronti di somiglianza e differenza fra il CCEO e la «*Dignitas Connubii*».

### §3. Alcuni raffronti di elementi di somiglianza e differenza fra il CCEO e la «*Dignitas connubii*»

Quando si guarda da vicino la «*Dignitas Connubii*» si vede che l'Istruzione non ha ripreso elementi presenti nel CCEO. Sappiamo che la prima commissione preparatoria aveva uno strumento di lavoro a sua disposizione con un testo sinottico degli articoli della *Provida Mater*, i canoni del codice latino di 1917, del 1983 e del CCEO<sup>27</sup>. Non troviamo elementi nei verbali delle due prime commissioni che indichino che i membri hanno preso in considerazione i canoni processuali del CCEO<sup>28</sup>. La terza commissione l'ha fatto, ma senza grandi conseguenze nel testo definitivo. Qualche elemento del CCEO poteva essere introdotto nel testo degli articoli della DC come elemento di complemento o interpretazione<sup>29</sup>.

#### §3.1. *La terminologia*

Qualche volta nel suo testo il CCEO utilizza una terminologia meno contenziosa. Anche la «*Dignitas Connubii*» ha esplicitamente cercato di

---

<sup>27</sup> SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Synopsis legum de processu pro causis nullitatis matrimonii. Instructio «Provida Mater Ecclesia» 1936, CIC 1917, CIC 1983, CCEO 1990. Ad usum Membrorum Commissionis*, s.l. 1996.

<sup>28</sup> Solo una volta troviamo esplicitamente riferimento al codice delle Chiese Orientali in un testo di un articolo di DC: il riferimento si trova alla fine dell'articolo 16§1, 1° DC sulla possibilità che un tribunale della Chiesa latina ha di esaminare cause di nullità di matrimonio dei cattolici di un'altra Chiesa *sui iuris*. Art. 16§1, 1° DC: «*Tribunal Ecclesiae latinae, salvois artt. 8-15, causam nullitatis matrimonii catholicorum alterius Ecclesiae sui iuris cognoscere potest ipso iure in territorio ubi, praeter Ordinarium loci Ecclesiae latinae, non habetur alius Hierarcha loci cuiusvis alterius Ecclesiae sui iuris, vel ubi cura pastoralis christifidelium Ecclesiae sui iuris, de qua agitur, Ordinario loci Ecclesiae latinae commissa est ex designatione ab Apostolica Sede vel saltem de eius assensu* (cfr. can. 916, § 5, CCEO)».

<sup>29</sup> Cfr. Hallein P., *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'Instruction «Dignitas connubii», fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'Instruction*, «Tesi Gregoriana – Serie Diritto Canonico n. 83», Rome 2009, 623-624.

cambiare il vocabolario<sup>30</sup>. Così la *DC* parla di “parte” invece di “*litigans*”<sup>31</sup>, di “causa” al posto di “*lis*”<sup>32</sup>. Perché l’Istruzione riguarda solo i casi di nullità di matrimonio, si utilizza la parola “*coniux/coniuges*” e non “*pars*” quando è possibile<sup>33</sup>. Si evita anche il termine “*contentiosus*”<sup>34</sup>, ciò che il *CCEO* non può perché parla di tutti i processi e non solo di quelli sulla nullità di matrimonio.

### §3.2. *Christifidelis*

**Can. 1435 - *CIC***  
*Episcopi est promotorem iustitiæ et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integræ famæ, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiæ zelo probati.*

**Art. 54 - *DC***  
*Vinculi defensor et promotor iustitiæ sint clerici vel laici, integræ famæ, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiæ zelo probati (cfr. can. 1435).*

**Can. 1099 §2 - *CCEO***  
*Promotor iustitiæ et defensor vinculi sint christifideles integræ famæ, in iure canonico doctores vel saltem licentiati ac prudentia et iustitiæ zelo probati.*

Nell’art. 54 *DC*, troviamo l’espressione “*clerici vel laici*”, dove il *CCEO* preferisce usare la parola “*christifideles*”, ciò che è più vicino al vocabolario del Concilio Vaticano II.

### §3.3. Complementi

**Can. 1487 - *CIC***  
*Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato decreto,*

**Art. 109 *DC***  
*Tum procurator tum advocatus possunt a praeside, dato decreto*

**Can. 1145 - *CCEO***  
*Procurator et advocatus possunt a iudice dato decreto repelli sive ex*

<sup>30</sup> Cfr. Verb.R.1, 415-419; UGGÉ B., *La terminologia non contenziosa dell’istruzione “Dignitas connubii”*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005), 365-367.

<sup>31</sup> Per esempio: art. 207 §1.

<sup>32</sup> Cfr. i titoli: *De procuratoribus et advocatis* (*DC*: tit. IV, cap. III) vs. *De procuratoribus ad lites et advocatis* (*CIC*: pars I, tit. IV, cap. II); *De libello causae introductorio* (*DC*: tit. V, cap. I) vs. *De libello litis introductorio* (*CIC*: pars II, sec. I, tit. I, cap. I); *De formula dubii* (*DC*: tit. V, cap. III) vs. *De litis contestatione* (*CIC*: pars II, sec. I, tit. II); *De cessatione instantiae* (*DC*: tit. VI) vs. *De litis instantia* (*CIC*: pars II, sec. I, tit. III); *De instantiae suspensione, peremptione et de eidem renuntiatione* (*DC*: tit. VI, cap. I). Cfr. artt.: 9 §1, 1°; 12; 77 §2; 80; 81 §3; 108; 116; 126; 127 §3; 129; 135 §§1-2; 140; 143, 1°; 144 §2; 149; 160; 207; 217 et 267 §2.

<sup>33</sup> Per esempio: *De coniugibus partibus in causa* (*DC*: tit. IV, cap. II) vs. *De actore et de parte conventa* (*CIC*: pars I, tit. IV, cap. I).

<sup>34</sup> Per esempio, artt.: 6 e 30§1.

<i>repelli sive ex officio sive ad instantiam partis, gravi tamen de causa.</i>	<i>motivis suffulto, repelli sive ex officio sive ad instantiam partis, gravi tamen de causa (cfr. can. 1487).</i>	<i>officio sive ad instantiam partis, gravi de causa tamen et semper salvo recursu ad tribunal appellationis.</i>
---	--	---

L'art. 109 *DC* non parla della possibilità del ricorso al tribunale di appello quando un avvocato o procuratore è rimosso dal presidente, ciò che il can. 1145 *CCEO* indica chiaramente. Questo elemento era stato discusso durante la preparazione del codice di 1983. La questione molto complessa concerne la ricorribilità del decreto con cui il giudice abbia deciso la *repulsio* dell'avvocato. Ci sono diverse posizioni che troviamo non solo fra Autori, ma anche nella dottrina e testi normativi<sup>35</sup>. Il codice del 1983 non ha voluto risolvere il problema, dove l'art. 51 della «*Provida Mater*» prevede esplicitamente il ricorso al vescovo. La «*Dignitas Connubii*» ritorna al silenzio sulla domanda del ricorso (cfr. art. 109 *DC*), perché non ha voluto risolvere il problema che il codice latino non aveva risolto. In tal modo la scelta della ricorribilità del *CCEO* resta un complemento alla normativa.

### §3.4. Chiarificazione della pubblicazione degli atti

Can. 1598§2 - <i>CIC</i>	Art. 236 - <i>DC</i>	Can. 1281§2 - <i>CCEO</i>
<i>Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in § 1.</i>	<i>Facta publicatione actorum, partes et defensor vinculi ad complendas probationes iudici alias proponere possunt; quibus, si iudex necessarium duxerit, acquisitis, iterum est locus decreto de quo in art. 229, § 3 (cfr. can. 1598, § 2).</i>	<i>Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus, si iudex necessarium duxerit, acquisitis iterum est locus decreto, de quo in § 1.</i>

Nel can. 1281 §2 *CCEO*, la sintassi della frase indica meglio del can. 1598 §2 *CIC* che la frase subordinata “*si iudex necessarium duxerit*” è legata

<sup>35</sup> Cfr. MONTINI G. P., *Il giudice può respingere l'avvocato e il procuratore (can. 1487)*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 19 (2006), 295-317.



alle prove completate dopo la prima pubblicazione degli atti<sup>36</sup>. Qualche canonista<sup>37</sup> ha interpretato la perifrasi “*si iudex necessarium duxerit*” affermando che la seconda pubblicazione non è obbligatoria nel codice latino. L’art. 236 DC ha ripreso fondamentalmente la sintassi del can. 1281 §2 CCEO e ha così corretto un’interpretazione sbagliata del *CIC*.

### §3.5. L’obbligo del Difensore del Vincolo

#### Can. 1432 - *CIC*

*Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in diocesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem.*

#### Art. 56 §3 - *DC*

*In omni iudicii gradu obligatione tenetur proponendi cuiuslibet generis probationes, oppositiones et exceptiones, quae, servata rei veritate, ad vinculi tuitionem conferant (cfr. can. 1432).*

#### Can. 1096 - *CCEO*

*Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in eparchia defensor vinculi, qui obligatione tenetur proponendi et exponendi omnia, quae rationabiliter adduci possunt adversus nullitatem vel solutionem.*

<sup>36</sup> Cfr. CHIAPPETTA L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, I-III, Roma 1988, 1996<sup>2</sup>, III, 158; BIANCHI P., *La pubblicazione degli atti di causa (can. 1598)*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 12 (1999), 92; GOTI ORDEÑANA J.G., *Tratado de derecho procesal canónico*, Madrid 2001, 368; LÜDICKE K., «*Dignitas connubii*». *Die Eheprozessordnung der katholischen Kirche. Text und Kommentar*, Essen 2005, 295; LÜDICKE K. & JENKINS R.E., «*Dignitas Connubii*». *Norms and Commentary*, Washington 2006, 381; MENDONÇA A., *What is New? A Brief Analysis of Selected Themes Found in “Dignitas Connubii”*, in *Studies in Church Law* 2 (2006), 236; LLOBELL J., *La pubblicazione degli atti, la “conclusio in causa” e la discussione della causa (Istruzione “Dignitas connubii”, Titolo IX, artt. 229-245). Ancora sul diritto di difesa delle parti in causa*, in BONNET P. A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione «Dignitas Connubii»*, III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 543.

<sup>37</sup> Cfr. ZAGGIA C., *Iter processuale di una causa matrimoniale secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico*, in GROCHOLEWSKI Z., POMPEDDA M. F., ZAGGIA C. (eds.), *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e processuale*, Padova 1984, 229; HILBERT M.P., *De publicatione actorum*, in *Periodica de re canonica* 81 (1992), 528; RAMOS F.J., *I tribunali ecclesiastici*, 499; RODRÍGUEZ-OCAÑA R., *The Publication of the Acts, the Conclusion of the Case and the Discussion*, in CAPARROS E. (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Montréal-Chicago 2004, IV/2, 1406; READ G., *Publication of New Proofs After Publication of the Acts. A Response (Canon 1598)*, in ESPELAGE A.J. (ed.), *Canon Law Society of America Advisory Opinions 2001-2005*, Alexandria 2006, 420.

Il can. 1096 CCEO indica che si costituisca nell'eparchia un Difensore del Vincolo che ha l'obbligo (*“obligatione tenetur”*) di proporre ed esporre tutto quello che si può ragionevolmente addurre contro la nullità o lo scioglimento. L'art. 56§3 DC ha ripreso questo verbo e non ha utilizzato *“officio tenetur”* presente nel Codice latino; ciò indica più fortemente l'obbligo che ha il Difensore del Vincolo nella causa<sup>38</sup>.

### §3.6. La menzione esplicita del Difensore del Vincolo

#### Can. 1451 §1 - CIC

*Quæstio de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vinculi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint.*

#### Art. 70 §1 - DC

*Quæstio de recusatione expeditissime definienda est, auditis partibus, vinculi defensore et promotore iustitiae, si iudicio intersit, neque ipsi recusati sint (cfr. can. 1451, § 1).*

#### Can. 1109 § 1 - CCEO

*Quæstio de recusatione expeditissime definienda est auditis partibus*

Il can. 1109§1 CCEO dice che la questione della ricsuazione di un ministro del tribunale deve essere risolta con la massima rapidità, udite le parti. Il can. 1109§1 CCEO è molto sintetico, ma a causa del can. 1098, 1° CCEO il Difensore del Vincolo è sottinteso. L'esplicitazione della partecipazione del Difensore del Vincolo nell'art. 70 §1 DC non innova alcunché ed è una specificazione utile anche per i tribunali delle Chiese Orientali.

<sup>38</sup> Il *Primum Schema* e il *Primum Schema Recognitum* utilizzavano ancora l'espressione *«ex officio tenetur»* nell'art. 53 §3. Troviamo l'espressione nuova *«obligatione tenetur»* nell'art. 10§2 NS: *«Vinculi defensor in omni iudicii gradu obligatione tenetur proponendi cuiuslibet generis probationes, oppositiones et exceptiones, quae, servata rei veritate, ad vinculi tuitionem conferant»*. Anche il Papa utilizzava il predicato verbale "avere l'obbligo" e non "avere l'ufficio" nella Sua Allocuzione del 1988: «Il suo specifico ruolo nel collaborare alla scoperta della verità oggettiva consiste nell'obbligo "proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem". [...] Mi sento perciò, in dovere di ricordare che il difensore del vincolo "tenetur" e cioè ha l'obbligo – non la semplice facoltà – di svolgere con serietà il suo compito specifico». IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Romanæ Rotæ Auditores simul cum officialibus et advocatis coram admissos*, anno forensi ineunte, 25 ianuarii 1988, in AAS 80 (1988), 1178-1185, n. 2.

#### §4. L'applicazione delle norme della «*Dignitas Connubii*» alle leggi del CCEO

Le norme della «*Dignitas Connubii*» vogliono soprattutto rendere più chiare le leggi del Codice latino: ecco perché si parla di un vademecum. Quando la «*Dignitas Connubii*» rende più chiaro il testo del *CIC* e quando il testo del *CCEO* è simile a quello del *CIC*, le chiarificazioni sono valide anche per il *CCEO*, perché in questo caso specifico i fondamenti giuridici sono gli stessi.

Le finalità della «*Dignitas Connubii*» sono diverse e sono di aiuto per circoscrivere l'applicazione delle norme. Se l'obiettivo principale, la tutela dell'indissolubilità del matrimonio, è la chiave fondamentale per capire le norme della *DC*<sup>39</sup>, una seconda chiave è l'interpretazione della clausola «*nisi rei natura obstet*» del can. 1691 *CIC* [= can. 1379 *CCEO*], in vista del superamento della struttura divisa del codice. Altre finalità che l'Istruzione ha davanti agli occhi sono: raccogliere tutte le norme processuali fuori del codice latino; garantire un trattamento più veloce e sicuro dei processi; cercare di armonizzare le decisioni dei tribunali attraverso la conformità fra la giurisprudenza della Rota Romana e i tribunali locali; e finalmente, rimediare agli abusi nella pratica dei tribunali ecclesiastici<sup>40</sup>. Credo sia quasi impossibile negare che queste finalità della «*Dignitas Connubii*» riguardano anche i tribunali delle Chiese Orientali.

L'obiettivo, per esempio, della conformità con la giurisprudenza della Rota Romana è iscritto nell'art. 126 della Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*»: «Questo Tribunale [...] provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali [...]»<sup>41</sup>. Ciò vale anche per il compito della Segnatura Apostolica, ossia la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia (cfr. art. 124, 1° «*Pastor Bonus*») e la cura della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (cfr. art. 121 «*Pastor*

<sup>39</sup> «[...] al fine di meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio [...]». DANEELS F., *Una introduzione generale all'istruzione "Dignitas connubii"*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), 318; cfr. Verb. R. 4, 2. Quest'obiettivo principale di meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio è anche menzionato nel mandato per la pubblicazione di 23 novembre 2004. Cfr. la lettera del 13 novembre 2004 di Sua Eminenza Card. ANGELO SODANO, Segretario di Stato, indirizzata a Sua Eminenza Card. JULIÁN HERRANZ, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Prot. n. 517.238 (Prot. n. 9542/2004 negli archivi del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

<sup>40</sup> Cfr. MONTINI G. P., *L'istruzione "Dignitas connubii" nella gerarchia delle fonti*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005), 417-476; IDEM, *L'istruzione "Dignitas connubii" sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005), 342-363.

<sup>41</sup> Art. 126 Cost. Ap. «*Pastor Bonus*»: «*Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesiae tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est*».

*Bonus*»). È risaputo che le prime due commissioni nella preparazione della «*Dignitas Connubii*» erano sotto la responsabilità della Segnatura Apostolica<sup>42</sup> e che la «*Dignitas Connubii*» ha soprattutto ripreso la giurisprudenza della Segnatura Apostolica<sup>43</sup>, tanto che un Autore ha potuto scrivere che:

«Non sarebbe stato particolarmente impegnativo porre in calce alla maggioranza degli articoli della *Dignitas connubii* la referenza, anche verbale, a decreti, lettere, risposte e dichiarazioni emanate in questi vent'anni dalla Segnatura Apostolica nella sua terza sezione, attinente alla vigilanza sui tribunali (prot. VT)»<sup>44</sup>

Se e per quanto la «*Dignitas Connubii*» riprende la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, la sua applicazione non può essere generalmente rigettata dai tribunali delle Chiese Orientali.

Si deve considerare ancora altro. Alcuni Autori pensano che la *DC* debba anche essere applicata nei tribunali Apostolici<sup>45</sup>. Secondo questi Autori

---

<sup>42</sup> «[I]l Santo Padre [...] ritiene molto opportuno, al fine di meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio, che la Segnatura Apostolica emani un'Istruzione sui processi matrimoniali, ora che sono passati vari anni dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico. [...] La stessa Commissione sarà presieduta da uno dei rappresentanti del Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale spetterà di emanare l'Istruzione in parola a motivo del suo compito di vigilanza sui Tribunali». La lettera del 24 febbraio 1996 di Sua Eccellenza GIOVANNI BATTISTA RE, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, indirizzata a Sua Eminenza il Cardinale GILBERTO AGUSTONI, Prefetto della Signatura Apostolica, Prot. n. 388.342; cfr. Verb. R.1, 3; *PS, Presentatio brevis*, i; *PSR, Presentatio brevis*, i. Per la seconda commissione: la lettera del 16 giugno 2001 di Sua Eminenza il Cardinale ANGELO SODANO, Segretario di Stato, indirizzata a Sua Eminenza il Cardinale MARIO FRANCESCO POMPEDDA, Prefetto della Signatura Apostolica, Prot. n. 517.238; cfr. Verb.R.3, 3.

<sup>43</sup> Cfr. *Editoriale*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005), 339-340; DANEELS F., *Una introduzione generale all'istruzione "Dignitas connubii"*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), 324. Per esempio la Signatura Apostolica che interviene sull'obbligazione della pubblicazione integrale della sentenza: prot. nn. 18674/86 VT, 22878/91 VT, 23550/92 VT; il cumulo di uffici incompatibile: Prot. n. 31496/00 VT; la non possibilità del Difensore del Vincolo di agire a favore della nullità di matrimonio: Prot. n. 31956/01 VT; etc.

<sup>44</sup> MONTINI G.P., *L'istruzione "Dignitas connubii" nella gerarchia delle fonti*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005), 428.

<sup>45</sup> In questo senso cfr. BAURA E., *Il valore normativo dell'Istruzione "Dignitas connubii"*, in BONNET P.A., GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, I. *I principi*, Città del Vaticano 2007, 209; LLOBELL J., *La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. "Dignitas connubii"*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), 349; IDEM, *El valor jurídico de la instrucción «Dignitas connubii», su recepción eclesial, el objeto, la conformidad de la sentencia y la certeza moral*, s.l.n.d. [México 2006], 12. Contra, cfr.: MONTINI G. P., *L'istruzione "Dignitas connubii" nella gerarchia delle fonti*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005), 468-470; GARCÍA FAILDE J.J., *La instrucción «Dignitas Connubii» a examen. Texto castellano y comentario de sus artículos*, Salamanca 2006, 31-32; PINTO P.V., *Gli articoli preliminari 1-7 della "Dignitas connubii"*, in BONNET P.A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, I. *I principi*, Città del Vaticano 2007, 20; LÜDICKE K., «*Dignitas connubii*». *Die Eheprozessordnung der katholischen Kirche. Text und*

ci sono elementi che sostengono questa posizione: l'art. 1 §1 *DC* indica che l'Istruzione riguarda i tribunali della Chiesa latina e il §2 del medesimo articolo che determina che tutti (*“omnia”*) i tribunali sono disciplinati dalle norme processuali del *CIC* e della *DC*. Questi Autori interpretano l'art. 1 §2 *DC* nel senso che le norme della *DC* non obbligano i tribunali Apostolici solo quando sono in conflitto con la loro *lex propria*. Se e per quanto questa opinione, che cioè la *DC* deve essere applicata nei tribunali Apostolici, appare fondata, non ci sono più elementi contrari per non applicare le norme della *DC* nei tribunali delle Chiese Orientali. Questa posizione, rende chiaro che le suddette norme non obbligano solo quando sono in conflitto con i canoni della *CCEO*, la *“lex propria”* dei tribunali delle Chiese Orientali.

Possiamo concludere che nella maggior parte dei casi le norme della *DC* sono applicabili alle leggi del *CCEO*. La maggior parte degli articoli si riferisce ai canoni del codice 1983 e sono *secundum legem*. Il codice delle Chiese Orientali ha tante somiglianze con il codice latino e allora le norme della *DC* che non sono in contraddizione con le leggi del *CCEO* sono applicabili anche nei tribunali delle Chiese Orientali. Anche se i tribunali delle Chiese Orientali non sono i destinatari delle disposizioni della *DC* (cfr. art. 1§1 *DC*), sono tuttavia tenuti a rispettare gli elementi della dottrina e della giurisprudenza che sono la fonte delle norme della *«Dignitas Connubii»*<sup>46</sup>. Non si può semplicemente dire che la *DC* è per il *CIC* e non riguarda il *CCEO*. Resta comunque una differenza importantissima per ciò che riguarda

---

*Kommentar*, Essen 2005, 9; LÜDICKE K. & JENKINS R.E., *“Dignitas Connubii”. Norms and Commentary*, Washington 2006, 13; MENDONÇA A., *What is New? A Brief Analysis of Selected Themes Found in “Dignitas Connubii”*, in *Studies in Church Law* 2 (2006), 180; HALLEIN P., *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l’Instruction “Dignitas connubii”, fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l’Instruction*, «Tesi Gregoriana – Serie Diritto Canonico n. 83», Rome 2009, 101. I tribunali Apostolici devono applicare le norme della *Dignitas connubii* quando controllano la procedura seguita nei tribunali diocesani e interdiocesani. Da segnalare che nel Motu proprio *Qua cura*, del 8 dicembre 1938, PIO XI dichiarò che la *Provida Mater* era applicabile a tutti i tribunali, tranne che ai tribunali Apostolici: *«Hisce in casibus iudicium ferre de validitate aut nullitate matrimonii ad Ecclesiam exclusive pertinet, quae ad rem adhibet tribunalia ecclesiastica ad tramitem canonum constituta, quaeque iuxta normas ad hoc latas procedere in tam gravi negotio tenentur, prouti vel recentissime salubriter et conspicue provisum est per Instructionem S. C. de Disciplina Sacramentorum die xv mensis Augusti, a. MDCCCCXXXVI datam, quam hisce Apostolicis Litteris Motu Proprio datis confirmatam volumus, pro omnibus tribunalibus valituram, salvis, pro Tribunalibus Apostolicis, eorundem peculiaribus normis»*. PIUS XI, motu proprio *«Qua Cura» - De ordinandis Tribunalibus Ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 8 decembris 1938, in *AAS* 30 (1938), 410-411.

<sup>46</sup> Cfr. LÜDICKE K. & JENKINS R.E., *“Dignitas Connubii”. Norms and Commentary*, Washington 2006, 13.

il valore giuridico della «*Dignitas Connubii*» in relazione con il codice latino e il codice per le Chiese Orientali.

La *DC* è un *vademecum* normativo per il *CIC*, mentre è solo un orientamento per il *CCEO*. L'Istruzione dà un'interpretazione di orientamento ai canoni del *CCEO*, ciò che vogliamo adesso mettere in luce concentrandoci sul Difensore del Vincolo nello svolgimento del processo di nullità matrimoniale.

## §5. Il Difensore del Vincolo nella «*Dignitas Connubii*»: qualche nuova facoltà?

L'espressione *defensor vinculi* appare complessivamente 73 volte, esplicitamente è menzionata in 58 articoli e in un titolo della «*Dignitas Connubii*». Con l'analisi linguistica abbiamo cercato di valutare le decisioni delle commissioni preparatorie che cambiano il testo dei canoni rispettivi del *CIC*. L'opportunità di esaminare gli archivi dei lavori preparatori delle commissioni sulla *DC* è stata di grande ed eccezionale aiuto nella comprensione di questi cambiamenti.

### §5.1. Nuove facoltà per il Difensore del Vincolo nell'articolo 56 della «*Dignitas Connubii*»?

L'art. 56 *DC* è molto importante nella sua totalità per indicare l'ufficio del Difensore del Vincolo durante un processo. Tranne i paragrafi 4 e 5, l'articolo non presenta tante difficoltà di interpretazione e i paragrafi sono conseguenze dell'ufficio del Difensore del Vincolo come troviamo nel can. 1096 *CCEO*.

#### Can. 1432 - *CIC*

*Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel*

#### Art. 53 § 1 - *DC*

*Pro universis causis nullitatis matrimonii in singulis tribunalibus dioecesanis vel interdioecesanis stabiliter constituentur oportet saltem unus defensor vinculi et promotor iustitiae, firmo art. 34 quoad eorum nominationem (cfr. cann. 1430; 1432).*

#### Can. 1096 - *CCEO*

*Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in eparchia defensor vinculi, qui obligatione tenetur proponendi et exponendi omnia, quae rationabiliter adduci possunt adversus nullitatem vel solutionem.*

*solutionem.*

**Art. 56§3 - DC**

*In omni iudicii gradu obligatione tenetur proponendi cuiuslibet generis probationes, oppositiones et exceptiones, quae, servata rei veritate, ad vinculi tuitionem conferant (cfr. can. 1432).*

**Aggiunta al can. 1096: art. 56§§ 1-2, 4-6 - DC**

*1. In causis de matrimonii nullitate praesentia vinculi defensoris semper requiritur.*

*2. Ipse vero iam ab initio et in evolutione processus ad normam iuris intervenire debet.*

*§4. In causis ob incapacitates de quibus in can. 1095, ad eum spectat videre num quaestiones perspicue perito propositae sint quae ad rem faciant nec eiusdem competentiam ultragrediantur; animadvertere num peritiae principiis anthropologiae christianae nitantur atque scientifica methodo confectae fuerint, iudici indicando quidquid in favorem vinculi in eis efferendum inveniat; in casu sententiae affirmativae, in tribunali appellationis clare significare si quid in peritiis contra vinculum a iudicibus non recte perpensum fuerit.*

*§5. Numquam agere potest in favorem nullitatis matrimonii; quod si in casu aliquo peculiari nihil adversus matrimonii nullitatem rationabiliter proponendum vel exponendum habuerit, sese iustitiae tribunalis remittere potest.*

*§6. In gradu appellationis, actis omnibus sedulo cribratis, etsi ad animadversiones pro vinculo in priore instantia exhibitas sese referre potest, semper tamen, praesertim quoad supplementum instructionis, si hoc peractum fuit, proprias animadversiones proponere debet.*

Nella consultazione dopo il *Primum Schema*<sup>47</sup> diversi canonisti<sup>48</sup>, e anche qualche conferenza episcopale<sup>49</sup>, hanno indicato la concessione di

<sup>47</sup> Cfr. PSVA.bozze, R. 7, 5 [PSVA.bozze = COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Commenti ed osservazioni. Bozze di risposte alle proposte delle conferenze episcopali. Riunioni XLVII-LXIII (19 ottobre 1999 – 26 maggio*

ulteriori facoltà al Difensore del Vincolo nel *PS*. Soprattutto è stato discusso l'art. 56 §4 *DC*: un testo nuovo che non troviamo nel codice latino e contiene delle precisioni supplementari. Il testo dell'articolo è preso dall'allocuzione del papa GIOVANNI PAOLO II alla Rota Romana del 1988<sup>50</sup>. L'art. 56 §4 *DC* richiama l'attenzione su tre compiti specifici del Difensore del Vincolo. Ci concentriamo sul primo compito che è stato ampiamente discusso: «*ad eum spectat videre num quaestiones perspicue perito propositae sint quae ad rem faciant nec eiusdem competentiam ultragrediantur*». Il Difensore del Vincolo «ha il compito di controllare se al perito siano state proposte in modo chiaro le questioni, pertinenti alla fattispecie»<sup>51</sup>. Nel *Primum Schema* troviamo ancora la parola “*curare*” al posto di “*videre*”<sup>52</sup>. Il verbo “*videre*” indica meglio di “*curare*” che il Difensore del Vincolo deve controllare le domande e non formularle<sup>53</sup>. A causa della parità fra il Difensore del Vincolo e gli avvocati delle parti, anche questi ultimi hanno la stessa facoltà di controllare le domande proposte al perito. Vorremo ancora precisare che “controllare” le domande non vuol dire che il Difensore del Vincolo è autorizzato a cambiarle *ex officio*. Nella «*Dignitas Connubii*», il giudice resta il *dominus* del processo. Possiamo dire che l'art. 56 §4 *DC* mette un'insistenza notevole riguardo alla necessità del Difensore del Vincolo di compiere accuratamente il suo compito

---

2000). *Sessiones I-XVII pro Recognitione Animadversionum Conferentiarum Episcoporum*, s.l.n.d.]; Verb.R.2, 495.

<sup>48</sup> Per esempio: GARCÍA FAILDE J.J., *La instrucción «Dignitas Connubii» a examen. Texto castellano y comentario de sus artículos*, Salamanca 2006, 72; PULTE M., *Von “Provida Mater” (1936) bis “Dignitas Connubii” (2005). Die Eheprozessordnungen der römisch-katholischen Kirche*, in [www.nomokanon.de/abhand-lungen/019.htm](http://www.nomokanon.de/abhand-lungen/019.htm), n. 46.

<sup>49</sup> Cfr. PSVA.bozze R.7, 5; Verb.R.2, 495.

<sup>50</sup> «Il Difensore del Vincolo dell'adempimento del suo compito, deve adeguare la sua azione alle diverse fasi del processo. Spetta a lui innanzitutto, nell'interesse della verità oggettiva, curare che al perito si facciano le domande in modo chiaro e pertinente, che si rispetti la sua competenza e non si pretendano da lui delle risposte in materia canonica. Nella fase dibattimentale poi dovrà saper valutare rettamente le perizie in quanto sfavorevoli al vincolo e segnalare opportunamente al giudice i rischi della loro scorretta interpretazione avvalendosi anche del diritto di replica che la legge gli consente. Scorgendo infine, in caso di sentenza affermativa di primo grado, deficienze nelle prove sulle quali essa si basa o nella loro valutazione, non ometterà di interporre e giustificare l'appello». IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Romanæ Rotæ Auditores simul cum officialibus et advocatis coram admissos*, anno forensi ineunte, 25 ianuarii 1988, in *AAS* 80 (1988), 1178-1185, n. 12.

<sup>51</sup> Ci sono problemi con la traduzione “ufficiale” in italiano. Cfr.: BIANCHI P., *L'istruzione “Dignitas connubii” e il can. 1095*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005), 518; STANKIEWICZ A., *Indicazioni circa il can. 1095 nell'istruzione “Dignitas connubii”*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), 377.

<sup>52</sup> Art. 56§4 *PS*: «*In causis ob incapacitates de quibus in can. 1095, ad eum spectat curare ut quaestiones perspicue perito proponantur quae ad rem faciant nec eiusdem competentiam ultragrediantur*».

<sup>53</sup> Cfr. PSVA.bozze R.7, 4; Verb.R.2, 492.



in tutto l'iter della causa (cfr. art. 56 §2 DC) e specialmente nella preparazione delle domande al perito nei casi dell'incapacità secondo il can. 828 CCEO<sup>54</sup>.

Nell'articolo 56 la «*Dignitas connubii*» ha voluto reagire contro abusi nei tribunali, dove il ruolo del Difensore del Vincolo è ridimensionato e ridotto a qualche insignificante adempimento formale. Anche nel CCEO, il giudice è il *dominus* del processo e conosciamo anche abusi, dove il ruolo del Difensore del Vincolo nel processo è ridotto. L'art. 56 è basato sul can. 1432 CIC e il can. 1096 CCEO è simile, di conseguenza l'art. 56 DC è applicabile nella sua totalità al compito del Difensore del Vincolo nei tribunali delle Chiese Orientali.

### §5.2. Il cumulo di due uffici

#### Can. 152 - CIC

*Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt*

#### Art. 36§§1-2 -DC

§1. *Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti, ceteri iudices, defensores vinculi et promotores iustitiae idem vel aliud ex his muneribus stabiliter ne exercent in duobus tribunalibus ratione appellationis conexas.*  
 §2. *Iidem, salvo art. 53,*  
 §3. *duobus muneribus simul in eodem tribunali stabiliter fungi nequeunt.*

#### Can. 942 - CCEO

*Nemini conferantur duo vel plura officia, quae una simul ab eodem congrue impleri non possunt, nisi adest vera necessitas.*

#### Can. 1102§1 - CCEO

*Iudices alique administri tribunalium assumi possunt ex qualibet eparchia vel instituto religioso vel societate vitae communis ad instar religiosorum propriae vel etiam alterius Ecclesiae sui iuris de consensu vero scripto dato proprii Episcopi eparchialis vel Superioris maioris.*

<sup>54</sup> Cfr.: PEÑA GARCÍA C., *La instrucción «Dignitas Connubii» y su repercusión en las causas canónicas de nulidad matrimonial*, in *Estudios Eclesiásticos* 80 (2005), 669; PAVANELLO P., *Il can. 1095 nell'istruzione «Dignitas Connubii»*, in ARRIETA J. I. (ed.), *L'Istruzione «Dignitas Connubii» nella dinamica delle cause matrimoniali*, Venezia 2006, 63; CANONICO M., *Note di commento all'istruzione «Dignitas connubii» sul processo matrimoniale canonica*, Torino 2008, 19-24.

L'art. 36 §§1-2 *DC* contiene le norme generali sul cumulo di due uffici. Nella Chiesa latina un cumulo di due uffici è esplicitamente proibito in certi casi, come esercitare stabilmente lo stesso ufficio, od altro, in due tribunali tra i quali vi è collegamento per ragione di appello (art. 36 §1 *DC*) o ricoprire contemporaneamente due uffici nello stesso tribunale (art. 36 §2 *DC*)<sup>55</sup>. Alla base dell'art. 36 *DC* si trova il can. 152 *CIC* che corrisponde con il can. 942 *CCEO*, ma il quale non è così severo perché ha aggiunto la frase “a meno che non vi sia una vera necessità” (“*nisi adest vera necessitas*”). Il *CCEO* vuole rispondere a casi di reale necessità, soprattutto la mancanza di sacerdoti e fedeli che soddisfino i requisiti di poter ricevere un ufficio, come quello di Difensore del Vincolo per esempio.

È da sottolineare che un cumulo di uffici resta anche nel *CCEO* una soluzione straordinaria, perché il can. 1102 §1 *CCEO* indica che i ministri dei tribunali possono essere assunti da qualsiasi eparchia o istituto religioso o società di vita comune a guisa dei religiosi della propria o di un'altra Chiesa *sui iuris*, con il consenso dato per iscritto dal proprio Vescovo eparchiale o dal Superiore maggiore. Allora non possiamo senz'altro applicare l'art. 36 *DC* ai tribunali delle Chiese Orientali, anche se queste regole generali sull'interdetto di cumulo di uffici indicano una situazione sicura e normale.

La Segnatura Apostolica riceve le *Relazioni annuali* dei tribunali delle Chiese orientali. Qualche volta trova in essi cumuli di uffici incompatibili. In questo caso la Segnatura avverte il Moderatore del tribunale di intervenire e di eliminare questi cumuli<sup>56</sup>. La Segnatura Apostolica può farlo in forza della prassi del Dicastero (cfr. can. 19 *CIC*) e basandosi sui principi generali del diritto canonico applicati con equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina canonica (cfr. can. 1501 *CCEO*). La Segnatura Apostolica cerca sempre di rimediare agli abusi nella pratica dei

---

<sup>55</sup> Cfr. «In questa luce, si ha modo di apprezzare sempre di più la particolare responsabilità del “defensor vinculi”. Suo dovere non è quello di definire a ogni costo una realtà inesistente, o di opporsi in ogni modo a una decisione fondata, ma, come si espresse Pio XII, egli dovrà fare delle osservazioni “pro vinculo, salva semper veritate” (PIO XII, *Allocutio ad Auditores Sacrae Romanae Rotae*: *AAS* 36 [1944] 285). Si notano a volte tendenze che purtroppo tendono a ridimensionare il suo ruolo. La stessa persona poi non può esercitare due funzioni contemporaneamente, essere giudice e Difensore del Vincolo. Solo una persona competente può assumere una tale responsabilità; e sarà grave errore considerarla di minore importanza». IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 28 ianuarii 1982, in *AAS* 74 (1982), 449-454, n. 9; Decr., *coram* ALWAN, *Kansanopolitana-Sancti Iosephi*, 15 februarii 2000, *B. Bis* 16/2000, in FANELLI A., *Relatio super jurisprudentia de ritu in Decisionibus Incidentibus et Praelimiribus latis a Tribunali Apostolico Rotae Romanae, a nova Codificatione Juris Canonici usque ad praesentiarum*. IV. *Pars IV (annis 1999-2003)*, Città del Vaticano 2005, 45-46, nn. 7-8.

<sup>56</sup> Cost. Ap. «*Pastor Bonus*», art. 121: «Questo dicastero, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa».

tribunali ecclesiastici e segnalare quando non ritiene conveniente per la giustizia il cumulo di uffici incompatibili<sup>57</sup>. La Segnatura Apostolica segnala da anni una distinzione più chiara fra gli uffici per non avere conflitti di giustizia<sup>58</sup>. L'art. 36 §§1-2 *DC* sul cumulo di uffici è un elemento di riferimento anche per i tribunali delle Chiese Orientali e soprattutto un invito a prendere in considerazione il can. 1102 §1 *CCEO* di cercare altri ministri in altre eparchie o Chiese *sui iuris* per non avere il problema di cumulo.

### *§5.3. Le facoltà del Difensore del Vincolo nel momento del rifiuto o l'accettazione del libello*

#### **Art. 119 §2 – DC**

*Præses opportune antea defensorem vinculi audiat.*

La norma dell'art. 119 §2 *DC* reagisce contro un altro abuso che vuole ridurre il ruolo del Difensore del Vincolo nel momento del rifiuto o l'accettazione del libello. Questa norma nuova è conseguenza dell'art. 56 §2 *DC* che dà al Difensore del Vincolo un ruolo attivo dall'inizio del processo. Questa disposizione non si trova nel *CCEO*, ma si basa sull'art. 55 §1 delle norme della Rota Romana<sup>59</sup>. L'avverbio “*antea*” indica che questo paragrafo è

<sup>57</sup> «*De cumulo munerum iudicis et defensoris vinculi ...: Secus ac N. censere videtur, H.S.T. agere non solet de incompatibilitate illorum munerum (nisi eorum cumulus habeatur in eadem causa), sed tantum de rei inconuenientia si agitur de stabili eorum cumulo in eadem persona in diversis causis. Præscriptum can. 1436§ 1 (“Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest”) prorsus superfluum est, nisi ipse Codex Iuris Canonici praesupponat non convenire cumulum muneris defensoris vinculi cum aliis muneribus in tribunali, etiam diversis in causis*». SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Ex epistola a Supremo Signaturæ Apostolicæ Tribunali die 7 iunii anni 2001 ad Exc.<sup>um</sup> Moderatorem alicuius Tribunalis linguae germanicæ data* (Prot. n. 31496/00 VT), 7 iunii 2001, in *De Processibus Matrimonialibus* 10 (2003), 193.

<sup>58</sup> Cfr. Verb.R.1, 91; Verb.R.2, 474. «In recent years the Signatura has made it clear that it is not happy with this practice, and in particular has tended to make a sharp distinction between the mentality involved in advocacy and that involved in judgement». READ G., “*Dignitas Connubii*”. *Instruction to be Observed by Diocesan and Interdiocesan Tribunals in Handling Causes of the Nullity of Marriage. An Introductory Comment*, in *Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter* (2005) fasc. 142, 35; cfr. BURKE R. L., *The Distinction of Personnel in Hierarchically-Related Tribunals*, in *Studia Canonica* 28 (1994), 85-86; MENDONÇA A., *The Structural and Functional Aspects of an Appeal Tribunal in Marriage Nullity Cases*, in *Studia Canonica* 32 (1998), 452; IZZI C., *I ministri di giustizia in genere (artt. 33-37)*, in BONNET P.A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, II. *La parte statica del processo*, Città del Vaticano 2007, 128.

<sup>59</sup> Art. 55§1 *NNR*: «*Si agitur de causa videnda a prima instantia, Ponens, auditis vinculi Defensore aut Promotore iustitiae, statim Turnum convocabit qui libellum admittat aut reiciat*» [*NNR* = ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Normæ*, 18 aprilis 1994, in *AAS* 86 (1994), 508-540].

legato al primo nel quale si determina che il presidente con il suo decreto deve al più presto ammettere o respingere il libello (art. 56 §1 *DC*)<sup>60</sup>. L'art. 119 §2 *DC* non indica un obbligo, ma raccomanda al presidente di valutare l'ammissione o il rigetto quando sembra opportuno (*“opportune”*). In questo caso il Difensore del Vincolo ha la possibilità di verificare il contenuto del libello ed esprimere un parere tecnico riguardo alla fondatezza della richiesta<sup>61</sup>. I commentatori del codice latino e della *DC* non erano così convinti di questa possibilità del Difensore del Vincolo, perché riceve ulteriori facoltà e diventa un consigliere del giudice<sup>62</sup>. Nell'articolo 119 §2 *DC*, invece, troviamo la volontà della *«Dignitas connubii»* di valutare una buona pratica della Rota Romana e di alcuni tribunali locali<sup>63</sup>. Sottolineiamo che il compito del Difensore del Vincolo in questo caso non è proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente adottati contro la nullità (cfr. can. 1096 *CCEO*). Altrimenti oltrepasserebbe i limiti del suo compito. Questo articolo 119 §2 *DC* è applicabile ai tribunali delle Chiese Orientali, perché si tratta di una raccomandazione, non di un obbligo, e il can. 1096 *CCEO* e can. 1432 *CIC* sono simili.

#### §5.4. L'obbligo di ricevere le *“animadversiones”* del Difensore del Vincolo

Can. 1606 - *CIC*

Art. 245 §2 - *DC*

Can. 1289 - *CCEO*

<sup>60</sup> Art. 119§1 *DC*: «*Præses, postquam viderit et rem esse competentiae sui tribunalis et actori legitimam personam standi in iudicio non deesse, debet suo decreto quam primum libellum aut admittere aut reicere (cfr. can. 1505, §1)*».

<sup>61</sup> Cfr. ORTIZ M.Á., *Il difensore del vincolo*, in FRANCESCHI H., LLOBELL J., ORTIZ M.Á. (eds.), *La nullità del matrimonio. Temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, Roma 2005, 48; LLOBELL J., *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di “conformitas aequipollens” fra i capi di “accusa” nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003), 648.650-651; PUNZI NICOLÒ A. M., *La fase introduttoria del processo matrimoniale canonico nella recente Istruzione “Dignitas Connubii” (artt. 114-142)*, in BONNET P.A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 15; TRIBUNAL ROTÆ ROMANÆ, Decr., c. NEUHAUS, *Rottenburgen.-Stuttgardien.*, 26 iulii 1988, in ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decreta selecta inter ea que annis 1983-1994 prodierunt cura eiusdem apostolici tribunalis edita*, Città del Vaticano 1996-2007, VI. Anno 1988, 181-185, n. 8.

<sup>62</sup> Cfr. BLASI A., *Il libello introduttivo della causa (artt. 114-125)*, in BONNET P.A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 38.

<sup>63</sup> Cfr. DEL AMO L., *La defensa del vínculo*, Madrid 1954, 319-320; CHIAPPETTA L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, I-III, Roma 1988, 1996<sup>2</sup>, III, 95; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La función del Defensor del vínculo (Referencia a las causas matrimoniales por incapacidad)*, in *Ius canonicum* 31 (1991), 201; HALLEIN P., *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'Instruction “Dignitas connubii”, fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'Instruction*, «Tesi Gregoriana – Serie Diritto Canonico» 83, Rome 2009, 371.

*Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint.*

*Si autem partes, intra praestitutum tempus non provideant, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, receptis scripto animadversionibus defensoris vinculi, poterit statim sententiam pronuntiare (cfr. can. 1606).*

*Si partes parare sibi tempore utili praestituto defensionem neglexerunt aut se remittunt iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habet plane perspectam, potest statim sententiam pronuntiare requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersunt.*

Un altro abuso che la DC ha voluto colmare è sul ricevimento delle *animadversiones* del Difensore del Vincolo prima della discussione. Il can. 1289 CCEO chiede alle parti pubbliche di scrivere le loro *animadversiones*. Il verbo “*requirere*” può condurre ad abusi, perché un giudice può pubblicare la sua sentenza senza che il Difensore del Vincolo abbia consegnato le sue *animadversiones*<sup>64</sup>. Nel senso stretto, chiedere le *animadversiones* basta. Il giudice può interpretare il silenzio del Difensore del Vincolo nel senso che non ha niente da proporre contro la nullità del matrimonio. Altri Autori<sup>65</sup> erano convinti che il giudice possa solo pronunciare la sua sentenza dopo aver ricevuto le *animadversiones* del Difensore del Vincolo. Per mettere fine a questa discussione, l’art. 245§2 DC utilizza l’espressione «*receptis scripto*

<sup>64</sup> Di questa opinione sono: ARROBA CONDE M. J., *Diritto processuale canonico*, Roma 1993 [2001<sup>4</sup>], 575-576; RODRÍGUEZ-OCAÑA R., *The Publication of the Acts, the Conclusion of the Case and the Discussion*, in CAPARROS E. (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Montréal – Chicago 2004, IV/2, 1440.

<sup>65</sup> Cfr. ZAGGIA C., *Iter processuale di una causa matrimoniale secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico*, in GROCHOLEWSKI Z., POMPEDDA M. F., ZAGGIA C. (eds.), *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e processuale*, Padova 1984, 232; CHIAPPETTA L., *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale*, Roma 1990, 478; GULLO C., *La pubblicazione degli atti e la discussione della causa (cann. 1598-1606; can. 1682 §2)*, in BONNET P.A. & GULLO C. (eds.), *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Città del Vaticano 1988, 1994<sup>2</sup>, 689.

*animadversionibus defensoris vinculi*»<sup>66</sup>. Così l'Istruzione indica che le *animadversiones* del Difensore del Vincolo sono molto importanti e non possono essere omesse. Di conseguenza, il giudice può pronunciare la sua sentenza soltanto dopo aver ricevuto le *animadversiones*<sup>67</sup>. Comunque dobbiamo segnalare che l'art. 245§2 DC non contiene delle condizioni invalidanti sulla ricezione delle *animadversiones* del Difensore del Vincolo<sup>68</sup>. Quest'articolo può essere applicato senza difficoltà nella procedura nei tribunali delle Chiese Orientali poiché non contiene delle condizioni invalidanti. Di più, la norma è logica ed è una protezione del lavoro del Difensore del Vincolo.

## §6. Conclusioni

L'istr. «*Dignitas Connubii*» menziona più esplicitamente il Difensore del Vincolo e molto di più dei rispettivi canoni del codice della Chiesa latina e delle Chiese Orientali. L'obiettivo principale, la maggiore tutela dell'indissolubilità del matrimonio, è la chiave principale della comprensione delle norme della «*Dignitas Connubii*». D'altra parte notiamo che i cambiamenti e le menzioni esplicite del ruolo del Difensore del Vincolo si trovano soprattutto nella parte dinamica e non nella parte statica.

---

<sup>66</sup> In una prima redazione dell'art. 245 DC, la commissione utilizzava l'espressione "*requisitis et obtentis*"; cfr. Verb.R.1, 297.

<sup>67</sup> Cfr. GULLO A. & GULLO C., *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio. Seconda edizione aggiornata con l'Instr. «Dignitas Connubii» del 25 gennaio 2005*, Città del Vaticano 2005, 239; ROMANO M. T., *La trasmissione della causa al tribunale d'appello e la sua trattazione* (artt. 263-268), in BONNET P.A. & GULLO C. (eds.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas Connubii»*, III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 583; Decr., *coram BURKE, Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii*, 22 maggio 1997, in *Studia Canonica* 32 (1998), 515-524, n. 1. Di opinione contraria è GARCÍA FAILDE; cfr. GARCÍA FAILDE J. J., *La instrucción «Dignitas Connubii» a examen. Texto castellano y comentario de sus artículos*, Salamanca 2006, 213-214.

<sup>68</sup> Cfr. ERLEBACH G., *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, Roma 1990, 220-284; CHIAPPETTA L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, Roma 1988, 1996<sup>2</sup>, III, 162; ORMAZÁBAL ALBISTUR P., *La naturaleza procesal del defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica*, in *Revista Español de Derecho Canónico* 60 (2003), 659; DE DIEGO-LORA C., *The Promotor of Justice, the Defender of the Bond and the Notary*, in CAPARROS E. (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Montréal-Chicago 2004, IV/1, 781; MONTINI G.P., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars dinamica. Ad usum Auditorum*, Romae 2004, 306; GULLO A. & GULLO C., *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio. Seconda edizione aggiornata con l'Instr. «Dignitas Connubii» del 25 gennaio 2005*, Città del Vaticano 2005, 239; ORTIZ M. Á., *Il difensore del vincolo*, in FRANCESCHI H., LLOBELL J., ORTIZ M.Á. (eds.), *La nullità del matrimonio. Temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, Roma 2005, 56.

Per ciò che riguarda la procedura nello svolgimento del processo di nullità matrimoniale non ci sono grandi differenze fra il *CIC* del 1983 e il *CCEO* per ciò che riguarda il Difensore del Vincolo<sup>69</sup>.

*DC* è un *vademecum* ed è composto da norme codiciali del *CIC* e norme *iuxta Codicem*. Come il mandato scritto dal papa GIOVANNI PAOLO II indica esplicitamente che si deve trattare di un'Istruzione esplicativa della normativa vigente, evitando vere e proprie innovazioni<sup>70</sup>, è difficile sostenere la posizione che la *DC* preveda nuove facoltà per il Difensore del Vincolo in un processo di nullità matrimoniale. La maggior parte degli articoli si riferisce ai canoni del codice 1983 e sono *secundum legem*. Il codice delle Chiese Orientali ha tante somiglianze con il codice latino, ma a causa dell'art. 1§1 *DC* non è corretto dire che le norme della stessa siano *secundum legem* ed obbligano per se stesse i tribunali delle Chiese Orientali. Tuttavia abbiamo potuto dimostrare – ci sembra – che tante norme della *DC* non sono in contraddizione con le leggi del *CCEO*. Se e per quanto si può dire che la *DC* è *iuxta Codicem Latinum*, le norme che non sono in contraddizione con le leggi del *CCEO* sono anche applicabili nei tribunali delle Chiese Orientali.

*DC* dà un'interpretazione corretta dei canoni del Codice per la Chiesa Latina del 1983, come Sua Santità BENEDETTO XVI ha indicato nella Sua Allocuzione alla Rota Romana del 2006: «Con essa si è inteso stendere una sorta di *vademecum*, che non solo raccoglie le norme vigenti in questa materia, ma le arricchisce con ulteriori disposizioni, necessarie per la corretta applicazione delle prime»<sup>71</sup>.

Questa è la ragione per cui è auspicabile che la *DC* venga applicata dagli operatori dei tribunali ecclesiastici.

Gli articoli della *DC* non danno ulteriori facoltà al Difensore del Vincolo nello svolgimento del processo rispetto a quelle previste dalla normativa codiciale, l'applicazione corretta di queste norme ai canoni del *CCEO* non dà ulteriori facoltà a colui che lavora nel tribunale delle Chiese Orientali. Pensiamo che dopo 20 anni dalla promulgazione del *CCEO* sarebbe opportuno preparare anche una sorta di *vademecum* da osservarsi nei

---

<sup>69</sup> Come abbiamo segnalato gli articoli 4 e 16 mostrano una grande differenza di procedura nello svolgimento del processo di nullità matrimoniale, ma non sono strettamente legati all'ufficio del Difensore del Vincolo.

<sup>70</sup> Cfr. la lettera del 4 febbraio 2003 di Sua Eminenza il Cardinale ANGELO SODANO, Segretario di Stato, indirizzata a Sua Eccellenza JULIÁN HERRANZ, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Prot. n. 517.238 (Prot. n. 8673/2003 negli archivi del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

<sup>71</sup> BENEDETTO XVI, *Allocutio ad Tribunal Rotæ Romanæ*, 28 ianuarii 2006, in *AAS* 98 (2006), 256.

tribunali delle Chiese Orientali nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio.

Nel frattempo la «*Dignitas Connubii*», *vademecum* normativo per il *CIC* e orientativo per il *CCEO*, può essere di aiuto in momenti di dubbio sull'applicazione dei canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario nelle cause matrimoniale alla luce del can. 1379 *CCEO*.

PHILIPPE HALLEIN